



Università degli studi di Messina

STATUTO

(ultimo aggiornamento D.R. 20 luglio 2005)

SOMMARIO

- TITOLO I ----- Disposizioni generali
- TITOLO II -----Organi di ateneo
- TITOLO III ----- Strutture per la didattica, la ricerca e l'assistenza sanitaria
- TITOLO IV ----- Autonomia organizzativa
- TITOLO V ----- Autonomia finanziaria e contabile
- TITOLO VI -----Norme finali e transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. L'Università degli Studi di Messina è una istituzione pubblica autonoma, che raccoglie la tradizione culturale dell'antico Studium messanense generale e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e della comunità dello stretto.
2. Nell'ambito dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione e specificati dalla legge, l'Università è retta dal presente statuto e dai regolamenti universitari.
3. L'Università ha sede in Messina. Fuori dalla sede ufficiale possono essere costituite, ai fini del più efficace svolgimento dei compiti istituzionali, strutture per la didattica e la ricerca scientifica, nonché strutture amministrative e di servizio.
4. L'Università ha un gonfalone e uno stemma.

Art. 2

1. L'Università garantisce la libertà didattica e di ricerca, e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, di partecipazione, di imparzialità, di trasparenza e di efficienza.
2. L'Università organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Università assicura l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche.

Art. 3

1. L'attività didattica si svolge nell'osservanza delle norme sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio.
2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legge.
3. L'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo.
4. L'Università svolge anche attività di assistenza sanitaria, in connessione con l'insegnamento e la ricerca in campo medico, nei modi previsti dalla legge e dallo statuto.
5. L'Università può svolgere attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati.

Art. 4

1. L'Università impegna prioritariamente le sue risorse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali didattici e di ricerca.
2. L'Università promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative per favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovano in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti e lo scambio di studenti e docenti con paesi stranieri.
3. L'Università può curare la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di mense, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano, anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio.
4. L'Università, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dal personale tecnico e amministrativo, assume iniziative per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti nonché di altri lavoratori, anche in attuazione delle leggi sui servizi didattici integrativi.
5. Sulla base di apposite intese, l'Università può istituire, con altre università o altri enti pubblici, o privati, organismi o strutture di ricerca e di servizio comuni.
6. Non è ammessa alcuna forma di collaborazione che non sia coerente con i fini istituzionali dell'Università e conforme ai principi del presente statuto. La regolamentazione e i mezzi di finanziamento delle attività svolte in collaborazione devono essere resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.
7. L'Università assume tutte le iniziative per garantire ai disabili la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 5

Le modalità di accesso delle associazioni di volontariato alle strutture e ai servizi dell'Università sono disciplinate dal regolamento generale.

Art. 6

L'Università si avvale, per l'adempimento dei compiti che la legge e lo statuto le assegnano, di contributi dello Stato, della Regione Siciliana e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi

degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge.

TITOLO II ORGANI DI ATENEO

Art. 7

1. Sono organi di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
2. E' istituito il consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti.
3. Sono istituiti, con funzioni consultive e propositive, il collegio dei direttori di dipartimento e quello dei segretari amministrativi.¹

Art. 8

1. Il rettore è eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Università e nei Consigli di Facoltà e dal personale tecnico-amministrativo, il cui voto viene conteggiato nella misura di un decimo del numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto. Nell'ipotesi che il numero dei ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, il valore del voto dei primi viene ridotto percentualmente sino ad eguagliare il numero dei secondi. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.²
2. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno, anche fuori ruolo; dura in carica tre anni e può essere rieletto anche consecutivamente una sola volta.
3. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del rettore è fatta dal decano o, in caso di assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del rettore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al decano le candidature ed i programmi relativi, che vengono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.³
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il rettore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il decano indice nuove elezioni entro quaranta giorni. Il rettore eletto a seguito di cessazione anticipata del rettore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del triennio successivo all'anno accademico in corso.

6. Il rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il pro-rettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del rettore dalla carica è comunicata immediatamente dal pro-rettore vicario al senato accademico appositamente convocato.⁴

6-bis. Il Rettore ha altresì facoltà di nominare un collegio di pro-rettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore⁵

7. Il rettore è nominato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

8. Il rettore è il rappresentante legale dell'Università.

Spetta al rettore:

- a) presentare all'inizio dell'anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
- b) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- c) adottare direttive generali per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione centrale e delle singole strutture universitarie, formulando criteri organizzativi atti a garantire la individuazione delle responsabilità;
- d) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
- e) stipulare contratti e convenzioni tra università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici e privati, salva diversa disposizione di legge;
- f) promuovere l'azione disciplinare nei confronti del personale e degli studenti, e comminare le relative sanzioni, salvo diverse disposizioni di legge;
- g) adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Università di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva del consiglio stesso;
- h) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di ateneo attribuiscono alla sua competenza.

9. Il rettore può delegare a professori di ruolo o ricercatori, l'esercizio di funzioni rettorali in settori organici o di competenze determinate. Le deleghe sono conferite con decreto.⁶

10. Le nomine adottate dal Rettore hanno carattere fiduciario e possono essere motivatamente revocate.⁷

Art. 9

1. Il senato accademico è composto dal rettore, dal pro-rettore vicario, dai presidi di facoltà, nonché da tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e tre ricercatori confermati, a tempo pieno, scelti secondo le modalità di cui al comma 3, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico - disciplinari presenti nell'ateneo:

- 1) Scienze matematiche, informatiche e dell'ingegneria;
- 2) Scienze fisiche, della terra e agrarie;
- 3) Scienze chimiche;
- 4) Scienze biologiche;
- 5) Scienze dell'antichità, filologico - letterarie e storico - artistiche;
- 6) Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- 7) Scienze giuridiche;
- 8) Scienze mediche e veterinarie;
- 9) Scienze economiche, statistiche, politiche e sociali.⁸

2. Le aree scientifico - disciplinari sono costituite almeno da tre discipline diverse coperte da tre professori di ruolo.

3. La rappresentanza di cui al primo comma è determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni area disciplinare.⁹

4. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, ed a tutti i ricercatori.¹⁰

5. I rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

6. Fanno, altresì, parte del Senato Accademico, in rappresentanza della classe studentesca, quattro studenti eletti secondo le modalità di cui al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi collegiali dell'Ateneo.¹¹

6 *bis*. Fanno altresì parte del Senato Accademico due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.¹²

7. In presenza del rettore, il pro-rettore vicario partecipa alle sedute con voto consultivo.¹³

7 *bis*. Alle sedute del Senato Accademico, in caso di assenza motivata di uno dei presidi, partecipa con pieno diritto in sua vece, il preside vicario.¹⁴

8. Alle sedute del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, che esercita funzioni di segretario. In caso di impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente amministrativo superiore più anziano in ruolo.

9. Il rettore può invitare a partecipare alle discussioni del senato accademico i prorettori, i delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti.¹⁵

10. Il senato accademico è organo di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e di ricerca dell'università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, spetta al senato accademico:

- a) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano triennale di sviluppo dell'università;
- b) predisporre ed approvare, sulla base del piano triennale di sviluppo, programmi annuali, generali o settoriali, per l'attività didattica e di ricerca;
- c) promuovere la stipula di accordi di programma per l'attribuzione di finanziamenti ministeriali;
- d) approvare, su proposta del rettore, le relazioni d'ateneo sull'attività didattica e di ricerca previste dalla legge;
- e) assumere, anche d'intesa con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, iniziative rivolte nei diversi ambiti disciplinari alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, l'interscambio culturale tra università e scuola;
- g) disciplinare le forme e le procedure di cooperazione scientifica con altre università, amministrazioni dello stato e altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- h) esercitare sugli atti delle facoltà e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio il controllo di legittimità e, su istanza di un soggetto interessato, per una sola volta, nella forma del rinvio con richiesta di riesame, anche quello di merito.

11. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del senato accademico:

- a) la definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale tecnico - amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
- b) la ripartizione dei posti di professore e di ricercatore universitario tra le facoltà, la distribuzione delle borse di studio disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca, tra i professori e i ricercatori che ne hanno fatto domanda;

- c) l'approvazione del regolamento generale d'ateneo;
- d) l'approvazione del regolamento didattico d'ateneo;
- e) la istituzione, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, di strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ordinarie e speciali;
- f) ogni altro affare per il quale sia prescritta, o il rettore ritenga opportuna, la deliberazione del senato.¹⁶

12. Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, di norma ogni sessanta giorni, in via straordinaria, ove occorra, o quando almeno un quarto dei componenti presenta una richiesta motivata al rettore.

13. Il senato accademico vota di regola a scrutinio palese e delibera a maggioranza semplice, quando non sia prevista una diversa maggioranza. In caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del rettore.

14. I lavori del senato accademico sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni con funzione referente.

Art.10

1. Compongono il consiglio di amministrazione:

- a) il rettore;
- b) il pro-rettore vicario;¹⁷
- c) il direttore amministrativo;
- d) due professori di prima fascia in ruolo;
- e) due professori di seconda fascia in ruolo;
- f) due ricercatori confermati;
- g) tre studenti aventi i requisiti di cui all'art. 46;¹⁸
- h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Del consiglio di amministrazione fanno anche parte un rappresentante dei soggetti pubblici e un rappresentante dei soggetti privati che contribuiscono al bilancio dell'Università, ciascuno dei quali versa annualmente una somma, accettata dal consiglio di amministrazione, senza vincolo di destinazione, non inferiore allo 0.5 per cento del finanziamento ministeriale relativo all'anno precedente per il funzionamento della università.

3. Al consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo: il direttore regionale delle entrate per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; nonché un membro designato dalla Regione Siciliana, uno dalla Provincia Regionale di Messina, uno dal Comune di Messina, ed uno dalla Provincia di Reggio Calabria.

3-bis. Il rettore può invitare a partecipare alle discussioni del consiglio di amministrazione i prorettori, i delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti.¹⁹

4. I membri indicati nei commi 2 e 3 non possono appartenere al personale docente e tecnico-amministrativo dell'ateneo, né avere rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti con l'Università. La mancata designazione dei membri di cui al comma 2, non inficia la regolare costituzione dell'organo.

5. Ogni Facoltà non può esprimere più di un rappresentante elettivo in seno al consiglio di amministrazione, ad eccezione degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Le elezioni per la designazione dei membri elettivi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, si svolgono all'interno delle rispettive categorie. Partecipano al consiglio gli eletti che, nell'ambito della categoria di appartenenza, conseguono la percentuale più alta. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei ricercatori spetta anche ai ricercatori non confermati.

6. I membri elettivi chiamati a far parte del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni corrispondenti a due esercizi finanziari.

8. Il regolamento generale disciplina le modalità e i criteri per l'elezione dei professori, dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, in osservanza dei principi di cui al comma 5 del presente articolo. I membri elettivi del consiglio di amministrazione possono essere rieletti, anche consecutivamente, per una sola volta, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, i quali non sono rieleggibili. In caso di sopravvenienza di una causa di incompatibilità o di decadenza e in caso di cessazione anticipata dalla carica si fa luogo alla surroga, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.

Art. 11

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

- a) approvare il bilancio annuale di previsione dell'università e il conto annuale consuntivo, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;
- b) ripartire le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo, sulla base di criteri stabiliti dal senato accademico, anche su proposte specifiche del medesimo;
- c) deliberare, sentito il senato accademico, accordi di programma per l'attribuzione di contributi ministeriali, regionali o di altri enti e istituzioni;
- d) ripartire, previo parere vincolante del senato accademico, tra i professori e i ricercatori che ne fanno domanda, i fondi destinati alla ricerca;
- e) fissare, sentito il senato accademico, l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari;
- f) istituire, sentito il senato accademico, strutture speciali di servizio;
- g) deliberare, su proposta del senato accademico, l'impiego delle risorse finanziarie per lo sviluppo del patrimonio edilizio e l'acquisizione delle apparecchiature e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio;
- h) gestire i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati ed a società consortili per il loro sfruttamento;
- i) dare pareri in ordine agli atti del senato concernenti lo sviluppo dell'ateneo nei limiti della propria competenza;
- l) destinare le risorse necessarie per la copertura assicurativa dei responsabili delle unità organizzative tecnico-amministrative, delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché dei componenti degli organi d'Ateneo. La copertura è limitata alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (fatti, atti od omissioni) purché non commessi con dolo o colpa;²⁰
- m) deliberare su ogni altro affare per il quale sia prescritta o sia opportuna una deliberazione consiliare.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma, in via ordinaria ogni trenta giorni, e in via straordinaria, ove occorra, o quando almeno un terzo dei componenti presenti una richiesta motivata al rettore.

4. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del rettore. Il regolamento interno può prevedere, in casi particolari, una maggioranza qualificata.

5. I lavori del consiglio di amministrazione sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

Art. 12

1. Il consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, è composto da due studenti per ogni Facoltà, eletti dai rappresentanti degli studenti presso ciascun consiglio di Facoltà, al loro interno. Il regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni.²¹

2. Il consiglio è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni.

3. Il consiglio esprime parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione concernenti:

- a) il piano triennale di sviluppo dell'Università;
- b) il bilancio di previsione dell'Università;
- c) il diritto allo studio;
- d) gli indirizzi del senato accademico per l'organizzazione dell'attività didattica;
- e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti.

Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal rettore al consiglio che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente.

4. Gli organi di governo dell'università possono chiedere il parere del consiglio su materie di interesse degli studenti.

5. Alla fine di ogni anno accademico il consiglio redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione è inviata al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio adotta, e il senato accademico approva, le regole generali delle attività culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti.

7. Il presidente del consiglio degli studenti, o un suo delegato, partecipa alle sedute della commissione disciplinare, limitatamente ai procedimenti a carico degli studenti.

8. L'organizzazione e i lavori del consiglio degli studenti sono disciplinati da un regolamento interno.

Art. 12-bis

1. Il collegio dei direttori di dipartimento è composto da tutti i direttori di dipartimento ed è presieduto dal Rettore. Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto per una sola volta.

2. Il collegio formula proposte in tema di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del Senato Accademico, ed esprime pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti.²²

Art. 12-ter

1. Il collegio dei segretari amministrativi è composto dai segretari amministrativi dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio ed è presieduto dal Direttore amministrativo. Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. Il collegio cura l'aggiornamento e formula proposte in ordine alla gestione amministrativo-contabile dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio. Approfondisce le problematiche amministrativo-contabili, patrimoniali, negoziali e fiscali al fine di assicurare un'uniforme gestione funzionale ai centri con autonomia finanziaria e di bilancio.²³

TITOLO III

STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E L'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 13

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche l'Università è organizzata in facoltà, articolate in corsi di studio e in strutture didattiche speciali.²⁴
2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica l'Università è organizzata in dipartimenti, in centri interdipartimentali e in strutture speciali per la ricerca scientifica.
3. Il Policlinico universitario "Gaetano Martino" è la struttura fondamentale ove si svolge l'attività didattica, scientifica e assistenziale della Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'organizzazione e l'attività di assistenza sanitaria del Policlinico sono regolate dalla legge e dalle norme, approvate nei modi stabiliti dalla legge, allegate al presente statuto.

Art. 14

1. La Facoltà programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio, in conformità al regolamento didattico di ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree specialistiche e dei diplomi di specializzazione.
2. Sono organi della Facoltà:
 - il consiglio di facoltà;
 - il preside;
 - i Consigli di corso di studio.
3. In ogni Facoltà può essere costituito un consiglio di presidenza. La composizione, le attribuzioni, il funzionamento e la durata in carica del consiglio di presidenza sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 4.
4. Alle Facoltà è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio disciplinata da apposito regolamento.²⁵

Art. 15

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori della Facoltà e dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti non studenti della Facoltà. Il numero dei ricercatori non può essere superiore a quello dei professori di ruolo. Nel caso sia superiore, il numero dei primi viene diminuito fino ad eguagliare quello dei secondi con successive esclusioni a partire dal meno anziano in ruolo. In caso di pari anzianità nel ruolo si prende in considerazione l'età anagrafica.²⁶ Al Consiglio di Facoltà partecipano altresì, con voto deliberativo, i rappresentanti elettivi del personale tecnico amministrativo della Facoltà in numero di uno se gli aventi diritto al voto sono inferiori a dieci, o in numero di due se gli aventi diritto al voto sono pari o superiori a dieci, nonché il capoufficio della segreteria degli studenti della Facoltà, quest'ultimo con voto consultivo.²⁷
2. Il regolamento di facoltà determina il numero degli studenti che partecipano al consiglio di facoltà, le modalità di elezione delle varie rappresentanze e la durata delle cariche.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo precedente il consiglio provvede:²⁸
 - a) all'approvazione del regolamento di facoltà;
 - b) alla elaborazione dei piani didattici annuali e pluriennali della Facoltà (vincolanti per la Facoltà stessa), alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, alla destinazione degli stessi e di quelli esistenti ai settori scientifico-disciplinari ed ai relativi bandi di concorso;
 - c) alla copertura degli insegnamenti attivati, nei modi previsti dalla legge;

- d) alla proposta di nomina di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di sopperire a particolari esigenze didattiche per lo svolgimento di insegnamenti anche non fondamentali o caratterizzanti, quando non sia possibile provvedervi con professori o ricercatori universitari in servizio, nonché alla proposta di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per lo svolgimento di corsi integrativi di insegnamento attivati. La materia è disciplinata da appositi regolamenti di Ateneo, in conformità ai principi contenuti nel D.M. 21 maggio 1998, n.242;²⁹
 - e) alla attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
 - f) sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - g) alla approvazione dei piani di studio individuali in mancanza di Consigli di corso di studio;³⁰
 - h) alla proposta di attivazione di corsi intensivi, a carico del bilancio universitario, in conformità alle leggi sul diritto allo studio;
 - i) alla formulazione dei criteri direttivi per la utilizzazione del personale tecnico-amministrativo;³¹
 - j) alla stipula di contratti e convenzioni tra la Facoltà e istituzioni e soggetti pubblici e privati;
 - k) alla gestione dei fondi e degli altri beni assegnati alla Facoltà.³²
4. Il Consiglio, inoltre, formula proposte per l'organizzazione del servizio di tutorato e l'utilizzazione remunerata degli studenti per servizi di interesse della Facoltà nelle forme previste dalla legge; nonché per il coordinamento generale delle attività didattiche, la individuazione degli obiettivi e la definizione annuale delle linee programmatiche dell'università; provvede, a quanto altro attribuito alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
5. Alle sedute concernenti i professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia; a quelle concernenti i professori di seconda fascia partecipano tutti i professori di ruolo; a quelle concernenti i ricercatori partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori.³³
6. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari, il bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento, o per supplenza o mediante contratti non partecipano i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
7. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi, della determinazione dei piani di studio individuali e la individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo della Facoltà e dell'Università.
8. I rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo partecipano soltanto alle sedute riguardanti il personale stesso; il capo ufficio della Segreteria degli studenti partecipa soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione della didattica.³⁴
9. Alla attribuzione dei compiti didattici, sentiti gli interessati, provvede il consiglio, nella sua composizione limitata ai professori di ruolo o fuori ruolo e ai ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze scientifiche di ognuno, salvi i diritti fissati dalla legge.
10. I lavori del consiglio sono disciplinati da un regolamento interno. Il professore di ruolo di prima fascia, presente all'adunanza, con minore anzianità nel ruolo, svolge le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 16

1. Il preside è eletto tra i professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale ed è nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che compongono il Consiglio di Facoltà. Gli elettori sono convocati dal decano della Facoltà. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-7 dell'art. 8 dello statuto.³⁵

2. Il preside dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta. Egli designa un vicario tra i professori ordinari che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, e può nominare uno o più delegati tra i professori di ruolo o fuori ruolo e tra i ricercatori facenti parte del consiglio di Facoltà. Il vicario e i delegati sono nominati con decreto rettorale.³⁶

3. Il preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il consiglio di Facoltà, fissa l'ordine del giorno, e ne attua le deliberazioni. In particolare spetta al preside:

- a) organizzare l'attività didattica e vigilare sull'andamento della Facoltà;
- b) provvedere alla gestione ordinaria dei fondi e dei beni assegnati alla Facoltà, nei limiti fissati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal consiglio di Facoltà;
- c) presentare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sullo stato della Facoltà al consiglio e al rettore.

Art. 17³⁷

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi di studio sono istituiti i rispettivi consigli.

2. Fanno parte dei consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo, i supplenti e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti. Alle sedute del consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto con voto consultivo; alle sedute aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, può partecipare, con voto consultivo, su invito del presidente, un rappresentante del personale stesso.

3. Ogni consiglio è presieduto da un professore di ruolo, coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di Facoltà e nominato con decreto rettorale.

4. Il coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta.

5. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

6. E' compito del consiglio collaborare con le facoltà nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche; esprimere pareri e fare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo e l'attivazione degli insegnamenti di competenza del consiglio di facoltà; esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di facoltà; adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

7. Il regolamento di facoltà stabilisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché le modalità per la designazione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2; fissa la durata delle cariche. Il regolamento disciplina, altresì, il funzionamento dei consigli.

Art. 18

1. Le scuole di specializzazione provvedono alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, con la collaborazione delle facoltà e dei dipartimenti.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore su proposta del consiglio di facoltà, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
3. Ciascuna scuola, anche se comprendente più indirizzi, ha un solo consiglio direttivo, composto dai docenti della scuola e dai rappresentanti degli specializzandi. Il consiglio sovrintende a tutte le attività della scuola, ne coordina i corsi ed elegge un direttore che lo presiede tra i docenti di ruolo della scuola. Il direttore è nominato con decreto del rettore, convoca e presiede il consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari.
4. Il direttore della scuola rimane in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente per una sola volta.
5. Il regolamento della scuola stabilisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti degli specializzandi e disciplina lo svolgimento dei lavori del consiglio.

Art. 19

I dottorati di ricerca si svolgono presso le facoltà e i dipartimenti interessati, abilitati allo scopo, anche in consorzio con facoltà o dipartimenti di altre università, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 20

1. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di un settore disciplinare o di più settori disciplinari, omogenei per fini o per metodo, presenti nell'Ateneo, e che chiedono di farvi parte. I dipartimenti possono articolarsi in più sezioni con organi e competenze distinte. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta nel termine fissato dal regolamento generale di ateneo, sono assegnati a un dipartimento con delibera del senato accademico, sentiti gli interessati e la facoltà di appartenenza e tenuto conto delle loro competenze. Il senato accademico interpella, prima dell'assegnazione, il dipartimento cui intende destinarlo.
2. Nessun professore o ricercatore può far parte di più dipartimenti. Resta salvo il diritto dei professori e dei ricercatori di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Il regolamento generale stabilisce i presupposti e il procedimento per la costituzione dei dipartimenti, le modalità per l'ammissione dei professori e dei ricercatori. Per la costituzione di un dipartimento occorre di regola la partecipazione di un numero minimo di dodici tra professori e ricercatori, di cui almeno sei professori di ruolo o fuori ruolo. Il Senato Accademico può autorizzare la costituzione di dipartimenti atipici, con la partecipazione di un minimo di sette tra professori e ricercatori, di cui almeno quattro professori di ruolo o fuori ruolo. In tali ipotesi, la delibera va adeguatamente motivata con riguardo alla specifica caratterizzazione disciplinare e previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui al successivo comma 4. Il venire meno dei numeri minimi sopra indicati comporta la cessazione del dipartimento se la composizione minima non viene ricostituita entro il 31 ottobre dell'anno accademico successivo. Alla cessazione del dipartimento si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 52, n. 3.
4. La costituzione di un dipartimento presuppone l'individuazione delle risorse materiali e del personale tecnico - amministrativo necessari per il suo funzionamento, in relazione alla struttura e alle finalità del dipartimento stesso.

Art. 21

1. Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica; concorre, nelle forme previste dai regolamenti universitari e dal regolamento di dipartimento, allo svolgimento delle attività didattiche, nonché alla organizzazione e allo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; fa proposte alle

Facoltà interessate in ordine alla attivazione degli insegnamenti e alle modalità della loro copertura; può presentare al senato accademico indicazioni e proposte ai fini del coordinamento dell'attività di ricerca.

2. E' salva in ogni caso la libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori.

Art. 22

1. Sono organi del dipartimento:

- il consiglio
- il direttore
- la giunta.

Art. 23

1. Il consiglio di dipartimento provvede allo svolgimento dei compiti di cui al precedente art.21. In particolare spetta al consiglio:

- a) approvare il piano finanziario e le richieste di finanziamento;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo, degli spazi e degli strumenti;
- d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e) deliberare la partecipazione a centri interdipartimentali o ad altre istituzioni scientifiche;
- f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;³⁸
- g) esercitare ogni altra funzione che lo statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono.

2. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, dal segretario amministrativo, da un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca, da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica ed alla ricerca, ha voto consultivo. Il regolamento di dipartimento stabilisce le modalità per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica.³⁹

Art. 24

1. Il direttore di dipartimento rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta di dipartimento e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del dipartimento e ne riferisce almeno una volta all'anno al consiglio di dipartimento e al rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo e fuori ruolo, secondo modalità stabilite dal regolamento di dipartimento, ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta.

Art. 25

1. La giunta del dipartimento coadiuva il direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal consiglio. La giunta è presieduta dal direttore del dipartimento ed è composta, in misura paritaria, da professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e da ricercatori.⁴⁰

2. Le modalità di elezione e il numero dei componenti della giunta sono stabiliti dal regolamento del dipartimento. Nella giunta debbono essere rappresentate le sezioni del dipartimento. La giunta dura in carica tre anni.

Art. 26

Il segretario amministrativo del dipartimento è nominato con decreto del direttore amministrativo e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento di dipartimento.⁴¹

Art. 27

Per particolari attività di ricerca, su proposta di più dipartimenti, possono essere costituiti, con decreto rettorale, previa deliberazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, centri interdipartimentali di ricerca. Le finalità, l'organizzazione, la durata e l'attività dei centri sono disciplinate dall'atto costitutivo, dai regolamenti universitari e dal regolamento interno.

Art. 28

Le strutture speciali per la didattica e le ricerca scientifica sono costituite dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e, rispettivamente, i consigli di facoltà ed i consigli di dipartimento interessati, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e di partecipazione agli organi di governo dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Ciascuna struttura è retta da un regolamento interno.

TITOLO IV AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 29

1. L'Università è organizzata in modo da assicurare l'autonomia degli organi e delle strutture, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.
2. L'Università assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti, secondo le norme di legge vigenti e le modalità di attuazione previste da apposito regolamento emanato dal senato accademico.
3. La programmazione costituisce il metodo ordinario dell'azione amministrativa.

Art. 30

1. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'amministrazione e i servizi generali dell'Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell'università, non previste dalla legge e dallo statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo statuto e dalle leggi vigenti.
2. Il regolamento generale è deliberato dal senato accademico, su proposta del rettore, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli di dipartimento, nonché il consiglio degli studenti per gli aspetti di sua competenza, ed è sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 31

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio e stabilisce i criteri generali per la costituzione delle scuole di specializzazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio.⁴²
2. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di costituzione e di svolgimento dei corsi formativi previsti dalla legge, nonché dei corsi di preparazione all'esercizio professionale e ai concorsi pubblici, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, istituiti nell'Università.
3. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è approvato secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 32

1. Il regolamento degli studenti è deliberato dal senato accademico, su proposta del rettore, sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, e stabilisce i diritti e i doveri degli studenti concernenti l'attività didattica e le attività complementari, tenuto conto dei compiti che la legge e lo statuto assegnano all'università.
2. Il regolamento stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento di una commissione, presieduta da un delegato del rettore, con il compito di adottare le misure disciplinari, anche cautelari, previste dalla legge, per gli studenti.

Art. 33

1. I regolamenti di facoltà disciplinano, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio; determinano il numero dei rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà e di corso di studio; definiscono le modalità di uso dei beni assegnati alla facoltà e di funzionamento dei servizi; dispongono su ogni altra materia prevista dalla legge, dallo statuto e dal regolamento didattico di ateneo.
2. I regolamenti di facoltà sono approvati dal consiglio di facoltà, sentiti i consigli di corso di studio.⁴³
3. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano l'organizzazione della ricerca, le modalità di assunzione delle collaborazioni esterne e quanto altro previsto dalla legge e dallo statuto.
4. I regolamenti delle scuole di specializzazione disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dal regolamento generale.
5. I regolamenti delle facoltà e dei dipartimenti disciplinano i criteri per la costituzione dei corsi di dottorato di ricerca organizzati dalle facoltà e dai dipartimenti, nel rispetto del principio di autonomia didattica e della libertà di insegnamento dei docenti e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
6. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione sono approvati dai rispettivi consigli.

Art. 34

1. Il servizio di tutorato previsto dalla legge è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal senato accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche e il consiglio degli studenti.
2. Il senato accademico può disciplinare con proprio regolamento forme di collaborazione degli studenti ed attività connesse ai servizi resi, nei modi e nei limiti previsti dalla legge sul diritto allo studio.

3. Per i profili economico - finanziari, inerenti ai servizi sopra indicati, delibera il consiglio di amministrazione.

Art. 35

1. L'organizzazione e la gestione del Policlinico universitario sono disciplinate dalle norme contenute nell'allegato 1 del presente statuto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 36

1. L'organizzazione amministrativa dell'Università è disciplinata dal regolamento degli uffici e del personale tecnico - amministrativo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

2. L'organizzazione deve essere informata ai criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilità.

3. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti tecnici e amministrativi dei poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

4. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, secondo le disposizioni di legge.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione secondo le norme vigenti.

6. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché quanto attiene allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, sono regolate dalle vigenti disposizioni di leggi e relative norme di attuazione. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita dal consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento prevede la costituzione di un ufficio competente per i provvedimenti disciplinari a carico del personale tecnico - amministrativo, presieduto da un delegato del rettore e composto da rappresentanti dello stesso personale.

8. Per il conseguimento di obiettivi specifici il regolamento può prevedere la stipulazione di contratti a tempo determinato per acquisire collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, fissandone i presupposti e i limiti, con oneri a carico del bilancio universitario. La stipulazione dei contratti è autorizzata con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 37

1. E' istituita una commissione mista, composta da professori, ricercatori e personale tecnico - amministrativo, con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza e la dignità della persona umana nel luogo di lavoro

2. E' altresì istituito il Comitato per le pari opportunità per le lavoratrici e i lavoratori all'interno dell'Università.

3. Con specifico regolamento vengono determinate le modalità di costituzione e le relative competenze.⁴⁴

Art. 38

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati a maggioranza assoluta dai competenti organi collegiali.

2. Il senato accademico esercita il controllo di legittimità sui regolamenti di cui all'art. 33 del presente statuto entro il termine di sessanta giorni dalla loro trasmissione, e può rinviarli per una sola volta all'organo deliberante con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge, con lo statuto e con le deliberazioni dello stesso senato accademico. Nel caso in cui l'organo deliberante non comunichi di aver provveduto alla modifica delle disposizioni rinviate in conformità alla deliberazione del senato accademico entro trenta giorni dalla sua ricezione, l'organo di controllo delibera, entro il ventesimo giorno successivo, l'annullamento delle disposizioni stesse. In mancanza di rinvio i regolamenti si intendono approvati.
3. Negli stessi termini di cui al comma precedente il senato accademico può disporre, per una sola volta, il rinvio motivato per riesame del merito di singole disposizioni regolamentari. Se entro trenta giorni dal rinvio l'organo deliberante conferma le disposizioni rinviate, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, il regolamento è emanato dal rettore.
4. Le eventuali revisioni o integrazioni dei regolamenti approvati sono sottoposte al procedimento di controllo di cui ai commi precedenti.

TITOLO V AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 39

1. Un apposito regolamento, denominato regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato nelle forme previste dalla legge, disciplina i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicità dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge.
2. Il regolamento dispone l'istituzione di un collegio dei revisori contabili, a fini di controllo, stabilendo le modalità della costituzione e le competenze. Il collegio è costituito su delibera del Consiglio di Amministrazione. Esso è formato da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti tra esperti in materia giuridiche, economiche, di contabilità, o di finanza pubblica, iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia, con anzianità di almeno cinque anni, ed anche tra i magistrati della Corte dei Conti. Un magistrato della Corte dei Conti assume il ruolo e le funzioni di Presidente del Collegio. In mancanza di magistrati, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. In caso di parità di voti, la scelta del Presidente viene effettuata dal Consiglio di amministrazione.⁴⁵
3. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari, non sono revocabili, salvo grave inadempienza, e possono essere confermati, anche consecutivamente, per una sola volta.

Art. 40⁴⁶

1. I Centri di servizio di interesse generale sono costituiti con delibere motivate del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico che ne determinano i compiti e la struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture didattiche e scientifiche ed i Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono costituiti, sentiti le Facoltà e i dipartimenti interessati, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico che ne determinano i compiti, la durata e la struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.

3. I Centri interuniversitari sono costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico su proposta delle strutture interessate.

Art. 41⁴⁷

1. Le Facoltà, i Dipartimenti ed i Centri di servizio di interesse generale sono Centri cui è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio (Centri di spesa autonomi).
2. I Centri interdipartimentali di ricerca, i Centri speciali di servizio e le strutture didattiche diverse dalle Facoltà sono centri di spesa senza autonomia finanziaria e di bilancio.
3. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione individuano con delibera motivata le strutture, di cui al secondo comma, alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.

Art. 42

Gli atti di spesa dell'università, compresi quelli delle strutture e dei centri cui è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti.

Art. 43⁴⁸

1. E' istituito il "Nucleo di valutazione di Ateneo" composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione nonché a indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Università, e in particolare la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere nominati, anche consecutivamente, per due sole volte.

2. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette una apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19.10.1999, n. 370.

3. E' costituito un apposito ufficio a disposizione del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Nucleo può servirsi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, di altri esperti con incarichi determinati.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

1. L'organizzazione didattica dell'università è costituita dalle facoltà, dai corsi di studio elencati nell'allegata tabella A, e dalle strutture didattiche speciali elencate nelle allegate tabelle B, C e D.⁴⁹
2. L'organizzazione dell'attività di ricerca dell'università è costituita dai dipartimenti, elencati nell'allegata tabella E, nonché dai centri interdipartimentali, elencati nell'allegata tabella F, e dalle strutture speciali per la ricerca elencati nell'allegata tabella G.

Art. 45

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo, salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche.
2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal 1° novembre successivo alle elezioni e hanno termine il 31 ottobre dell'anno prefissato di scadenza, salvo il caso di elezione o di surroga per cessazione anticipata dell'eletto dalla carica ricoperta.
3. Nell'ipotesi di elezione anticipata o di surroga il periodo intercorrente tra la data della elezione anticipata o della surroga e quella di scadenza del mandato non va computato ai fini dell'applicazione del principio di alternanza nelle cariche elettive.

Art. 46

1. Le elezioni previste dal presente Statuto e dai connessi Regolamenti, ove non sia diversamente disposto, si svolgono con il metodo del voto limitato a due terzi degli eligendi, e comunque non superiore alle tre preferenze. Se la cifra risultante non corrisponde a un numero intero essa viene arrotondata all'unità superiore.
2. Nei casi previsti dallo statuto la surroga nei posti rimasti vacanti è possibile soltanto nel caso in cui il surrogante abbia conseguito il numero minimo di voti richiesto dalle norme relative alla elezione. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti elettivi indicati nell'art.9, comma 3, comporta una elezione suppletiva all'interno dell'area scientifico – disciplinare e della categoria cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti di cui all'art.10, comma 5, comporta la surroga del rappresentante stesso con un rappresentante della categoria cui appartiene il rappresentante cessato e di una facoltà non rappresentata in seno al consiglio di amministrazione.
3. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nel presente statuto soltanto se risultano iscritti ad un corso di studio.
4. Gli studenti fuori corso o ripetenti non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente statuto, ma non decadono da quelle cui sono stati eletti.
5. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea.⁵⁰
6. Le elezioni previste dal presente statuto sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche ed eccettuate le designazioni rimesse dallo statuto ad organi collegiali.

Art. 47

1. Le cariche di rettore e di prorettore sono incompatibili con ogni altra carica elettiva prevista dal presente statuto.
2. La carica di delegato del rettore è incompatibile con la carica di membro elettivo del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
3. La carica di membro elettivo del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di membro elettivo del senato accademico e del consiglio degli studenti.

4. Le cariche di membro elettivo del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di coordinatore di Consiglio di corso di studio, nonché con la carica di Direttore di dipartimento.

5. La carica di Preside di Facoltà è incompatibile con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio e di Direttore di dipartimento, nonché con la carica di membro del Consiglio di amministrazione.

6. Le cariche di coordinatore di Consiglio di corso di studio sono incompatibili con la carica di Direttore di dipartimento.

7. La carica di componente elettivo del CIP dell'Azienda Policlinico è incompatibile con la carica di delegato del Rettore, di membro elettivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di coordinatore di Consiglio di corso di studio e di Direttore di dipartimento.

8. La carica di responsabile di un centro di spesa con autonomia di bilancio ordinario o speciale non è compatibile con le altre cariche elettive e con la carica di Prorettore vicario e di Coordinatore del Collegio dei Prorettori.

9. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di delegato del Rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di Preside e di Coordinatore di Consiglio di corso di studio.

10. Gli studenti facenti parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del CSASU non possono far parte di altri organi collegiali dell'ateneo.⁵¹

Art. 48

1. Alle cariche accademiche di rettore, di pro-rettore, di membro elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di preside, di direttore di dipartimento, di coordinatore di Consiglio di corso di studio, nonché di direttore di scuola di specializzazione, possono accedere (secondo le modalità già definite negli articoli precedenti) soltanto i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori impegnati a tempo pieno.⁵²

2. Alle cariche di cui al primo comma possono accedere anche i professori e i ricercatori impegnati a tempo definito, purché nell'atto di accettazione della carica, a norma del regolamento generale, dichiarino di optare con effetto immediato per il regime di tempo pieno per tutta la durata della carica. L'accettazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale del decreto di nomina. La dichiarazione del rettore eletto è presentata al professore decano; negli altri casi la dichiarazione è presentata al rettore.

Art. 49

Qualora, in conseguenza dell'applicazione degli artt. 47 e 48 e del divieto di reiterazione delle cariche, risulti impossibile il funzionamento di una struttura, il Senato Accademico può, con delibera motivata, autorizzare una deroga alle precedenti disposizioni per un periodo non superiore ad un triennio e per una sola volta.

Art. 50

1. Se non è diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Gli assenti giustificati nelle forme previste dal regolamento generale non sono computati ai fini del calcolo del numero legale.

2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti solo se partecipano alla seduta, fatte salve quelle del consiglio di amministrazione.

3. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria; il regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le inadempienze reiterate. Per i membri elettivi o designati l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali comporta la decadenza dal mandato. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del regolamento generale.

Art. 51

In caso di necessità e di urgenza il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono adottare le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 3, lettere a) e b), anche in mancanza del parere preventivo del consiglio degli studenti. In tale caso il rettore comunica tempestivamente il parere del consiglio degli studenti sul piano triennale al ministero competente, e quello sul bilancio di previsione al consiglio di amministrazione.

Art. 52

1. Gli istituti universitari esistenti alla data di entrata in vigore dello statuto sono regolati dalle leggi vigenti, salvo quanto stabilito nei commi seguenti. Dalla stessa data non possono essere costituiti nuovi istituti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto fanno anche parte del consiglio di istituto tutti i ricercatori afferenti all'istituto. I direttori di istituto sono equiparati ai direttori di dipartimento ai fini di cui al precedente articolo 47.

3. Entro il termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti esistenti devono essere disattivati con deliberazione del senato accademico. I professori e i ricercatori che ne fanno parte possono aderire ai dipartimenti esistenti o promuovere la costituzione di nuovi dipartimenti. Il consiglio di amministrazione decide sulla destinazione dei beni degli istituti disattivati, su proposta del consiglio di istituto interessato e sentito il senato accademico. Il regolamento generale stabilisce le procedure e le modalità per la disattivazione degli istituti e per la nuova destinazione del personale tecnico-amministrativo.

4. Permangono operanti i dipartimenti, i centri interdipartimentali e le scuole di specializzazione, nonché le strutture speciali didattiche, scientifiche e di servizio esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto. Il regolamento generale stabilisce i tempi e i modi per il loro adeguamento alle disposizioni statutarie e regolamentari.

Art. 53

In fase di prima applicazione dello statuto il rettore, previo parere vincolante del senato accademico, disciplina con decreto, ove necessario, le materie riservate al regolamento generale di ateneo. In particolare, con lo stesso procedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto il rettore dispone, per il rinnovo, entro i tre mesi successivi, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei membri elettivi dei consigli di facoltà, di corso di studio, degli organi di gestione di dipartimento e delle altre strutture speciali didattiche, di ricerca e di servizio. Il regolamento generale deve essere approvato dal nuovo senato accademico entro nove mesi dal suo insediamento.⁵³

Art. 54

1. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono parificati ai ricercatori agli effetti previsti dal presente statuto.

2. I professori incaricati stabilizzati ancora in servizio al momento di entrata in vigore del presente statuto, partecipano ai consigli di facoltà con le prerogative che la legge loro attribuisce.

Art. 55

1. Il rettore ha diritto a una indennità annuale di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
2. Con il procedimento previsto nel comma precedente si può assegnare al consiglio degli studenti un fondo per le spese inerenti ai lavori del consiglio. Le modalità di gestione del fondo sono disciplinate dal regolamento del consiglio stesso.

Art. 56

1. L'università affida, mediante convenzione, la gestione degli impianti sportivi universitari e l'organizzazione dell'attività sportiva universitaria a un ente pubblico o privato, che garantisca la massima trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione degli impianti stessi, senza alcun onere a carico del bilancio universitario.⁵⁴
2. La convenzione deve prioritariamente assicurare l'esercizio dell'attività sportiva agli studenti, al personale universitario e alle loro associazioni, determinandone i costi e predisponendo i controlli opportuni. La convenzione non può avere durata superiore a tre anni e non è tacitamente rinnovabile.
3. Il regolamento generale definisce le modalità per la costituzione e la composizione di un comitato sportivo universitario che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo dell'attività sportiva.

Art. 57

1. Le norme che limitano la rieleggibilità alle cariche universitarie, previste dal presente statuto diventano operanti soltanto dopo l'avvenuta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53.
2. Il consiglio degli studenti è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto. A tal fine il rettore, sentito il senato accademico, predispone un regolamento provvisorio per la sua elezione.
3. Dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti dallo stesso previsti non sono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari preesistenti incompatibili.

Art. 58

1. La revisione dello statuto e dell'allegato 1 è deliberata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione. La modificazione delle tabelle allegate A, B, C, D, E, F, e G, è deliberata a maggioranza semplice e non comporta revisione dello statuto.
2. La revisione del regolamento generale di ateneo è deliberata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione.
3. La revisione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.
4. La revisione del regolamento didattico di ateneo è deliberata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, anche su proposta del consiglio di una struttura didattica, sentito il consiglio di amministrazione, i consigli delle strutture didattiche interessate e il consiglio degli studenti, per gli aspetti di loro competenza.

5. Il presente statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I regolamenti di ateneo entrano in vigore dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del ministero competente.

6. Le norme di revisione dello statuto e dei regolamenti di ateneo sono sottoposte alle forme di controllo previste dalla legge per la formazione dello statuto e dei regolamenti, e sono emanate con decreto del rettore. Le nuove norme statutarie e le nuove norme regolamentari entrano in vigore entro i termini previsti dal comma precedente.

Art. 59

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, previste per il biennio 2004/06, l'elettorato passivo, in deroga al disposto dell'art. 46, comma 4, è esteso agli studenti iscritti al primo anno fuori corso nell'anno accademico 2004-05.⁵⁵

Note

- ¹ *Comma 3 inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ² *Comma 1 sostituito dal Decreto rettorale 13 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 249 del 24.10.2000.*
- ³ *L'ultimo inciso del comma 3 sostituito dal Decreto rettorale 13 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 249 del 24.10.2000.*
- ⁴ *Comma 6 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁵ *Comma 6-bis inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁶ *Comma 9 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁷ *Comma 10 inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁸ *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁹ *Comma 3 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ¹⁰ *Comma 4 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ¹¹ *Il 6° capoverso è stato inserito, con scorrimento della numerazione dei capoversi successivi, dal decreto rettorale 26 luglio 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n.186 del 10.8.2000, e, in seguito, modificato dal decreto rettorale 1 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n.241 del 14.10.2002.*
- ¹² *Comma 6-bis introdotto dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005*
- ¹³ *Comma 7 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ¹⁴ *Comma 7-bis inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ¹⁵ *Comma 9 modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ¹⁶ *Comma 11 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005*
- ¹⁷ *Lettera b) del comma 1 sostituita dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ¹⁸ *Lettera g) del comma 1 sostituita dal Decreto rettorale 1 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n.241 del 14 ottobre 2002.*
- ¹⁹ *Comma inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ²⁰ *Lettera l) sostituita dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ²¹ *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 1 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n.241 del 14.10.2002*
- ²² *Art. 12-bis inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ²³ *Art. 12-ter inserito dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ²⁴ *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005*
- ²⁵ *Articolo modificato dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ²⁶ *L'inciso: "Il numero degli studenti non può essere inferiore a dodici e superiore a ventiquattro" è soppresso dal decreto rettorale 1 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n.241 del 14 ottobre 2002.*
- ²⁷ *Comma 1 sostituito dal Decreto rettorale 13 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n.249 del 24.10.2000.*
- ²⁸ *Alinea del comma 3 modificata dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ²⁹ *Lettere c) e d) del comma 3 modificate dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ³⁰ *Lettera g) del comma 3 modificata dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ³¹ *Lettera i) del comma 3 modificata dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ³² *Lettere j) e k) del comma 3 inserite dal Decreto rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ³³ *Comma 5 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ³⁴ *Comma 8 sostituito dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ³⁵ *Comma 1 sostituito dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005*
- ³⁶ *Comma 2 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ³⁷ *Articolo modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ³⁸ *Lettera f) del comma 1 modificata dal Decreto Rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ³⁹ *Comma 2 modificato dal Decreto Rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁴⁰ *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ⁴¹ *Articolo modificato dal Decreto Rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*
- ⁴² *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ⁴³ *Commi 1 e 2 modificati dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*
- ⁴⁴ *Art.37 sostituito dal Decreto rettorale 10 agosto 2001, pubblicato sulla G.U.R.I. n.207 del 6.9.2001.*
- ⁴⁵ *Comma 2 sostituito dal Decreto Rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*

⁴⁶ *Articolo sostituito dal Decreto Rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*

⁴⁷ *Articolo sostituito dal Decreto Rettorale 26 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 262 dell'8.11.2004.*

⁴⁸ *Art.43 sostituito dal Decreto rettorale 26 aprile 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n.111 del 15.5.2000.*

⁴⁹ *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*

⁵⁰ *Commi 1, 3 e 5 modificati dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*

⁵¹ *I commi da 4 a sostituiti dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*

⁵² *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*

⁵³ *Articolo modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*

⁵⁴ *Comma 1 modificato dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*

⁵⁵ *Norma transitoria introdotta dal Decreto rettorale 20 luglio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.179 del 3.8.2005.*